Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 64

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 8 marzo 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1971

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1971, n. **1351**.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma . . Pag. 1883

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1971, n. **1352**.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli Pag. 1886

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1971, n. **1353**.
Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli . . . . Pag. 1888

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1971, n. **1354**.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina . . . . Pag. 1888

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1971, n. **1355**.
Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli . . . . . Pag. 1890

1972

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1972, n. **26**.
Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di Maria Santissima delle Grazie, nel comune di Orbetello . . . . Pag. 1891

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1972, n. **27**.
Estinzione di alcune istituzioni in Borghi Pag. 1891

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1972, n. **28**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Romolo a Settimo e di S. Maria a Marliano, nel comune di Lastra a Signa . . . . . . Pag. 1892

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1972, n. **29**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Gerardo Majella, nel comune di Caposele. Pag. 1892

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1972, n. **30**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Maria Assunta e di S. Cassiano, nel comune di Bagni di Lucca . . . . Pag. 1892

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1972, n. **31**.
Riconoscimento della personalità giuridica della basilica del Sacro Cuore di Gesù, in Grosseto . . Pag. 1892

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1972, n. **32**.
Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa « Oasi del Sacro Cuore », nel comune di Giugliano in Campania . . . . Pag. 1892

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1972, n. **33**.
Modificazioni allo statuto dell'« Opera nazionale per i figli degli aviatori », con sede in Roma . . . . . . Pag. 1892

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1971.
Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Como . . Pag. 1892

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1971.
Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Verona Pag. 1893

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1971.
Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Varese . . Pag. 1893

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1971.
Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Terni . Pag. 1894

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1971.
Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Salerno . . Pag. 1894

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1972.
Consolidamento dell'abitato di Belmonte Calabro. Pag. 1895

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1972.
Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica del comune di Mezzana Mortigliengo. Pag. 1895

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1972.
Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, opzioni a scadenza e condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni Alleanza assicurazioni, con sede legale in Milano . Pag. 1895

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1972.
Approvazione di alcuni tassi di premio relativi a tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, presentati dalla società per azioni Istituto italiano di previdenza, con sede legale in Milano . Pag. 1896

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1972.
Approvazione di alcuni tassi di premio relativi ad una tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, presentati dalla società per azioni « La Previdente », compagnia di assicurazioni, con sede legale in Milano . Pag. 1897

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1972.
Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni nel territorio della Repubblica, alla società The London and Overseas Insurance Co. Ltd., con sede in Londra e rappresentanza generale per l'Italia in Milano. Pag. 1897

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1972.
Approvazione di alcuni tassi di premio relativi a tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, presentati dalla società per azioni Italiana vita, con sede legale in Milano . . Pag. 1897

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Conferimento di onorificenze « Al merito della redenzione sociale » . Pag. 1898

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Modifiche allo statuto del consorzio di bonifica della Fossa Premurgiana, con sede in Bari . Pag. 1898
Modifiche allo statuto del consorzio di bonifica Sinistra Piave, con sede in Conegliano . . . . Pag. 1898
Esito di ricorso . . . . Pag. 1898

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 667-MI ». Pag. 1898
Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 847-MI ». Pag. 1898
Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 199-TO ». Pag. 1898
Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 150-TO ». Pag. 1899

Ministero della pubblica istruzione:
Autorizzazione all'Università di Napoli ad accettare una donazione . . . . Pag. 1899
Esito di ricorso . . . . Pag. 1899

Ministero della sanità: Autorizzazione all'amministrazione degli ospedali uniti di Città di Castello ad istituire una scuola per infermieri professionali comprendente il terzo anno per l'abilitazione alle funzioni direttive . Pag. 1899

Ministero delle finanze: Tassi delle restituzioni applicabili dal 22 marzo 1971 al 31 marzo 1971 a norma del Regolamento (CEE) n. 586/71 ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del Regolamento (CEE) n. 204/69 e di cui all'art. 1 del Regolamento (CEE) n. 804/68, esportati verso Paesi terzi sotto forma di merci comprese nell'allegato del Regolamento (CEE) n. 804/68, in unità di conto. Pag. 1899

Ministero dei lavori pubblici:
Approvazione del piano regolatore generale del comune di Scandicci . . . . Pag. 1900
Variante al piano regolatore generale di Venezia. Pag. 1900
Esito di ricorsi . . . . Pag. 1900

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 1900

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia: Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Vibo Valentia . . . . Pag. 1901

Ministero dell'interno: Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Gorizia . . . . Pag. 1903

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato: Diario della prova scritta del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi venti posti di assistente di stazione in prova, per i compartimenti di Torino e Milano . . . Pag. 1903

Ministero della difesa:
Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a due posti di operai dello Stato, per la qualifica di mestiere di « plasmatore vetro di ottica e preparatore miscele vetrificabili » qualificato . Pag. 1903
Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso ad otto posti di operai dello Stato, per la qualifica di mestiere di « artificiere » qualificato. Pag. 1903
Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a tre posti di operai dello Stato, per la qualifica di mestiere di « preparatore di laboratorio biologico » specializzato . . . . Pag. 1903
Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a due posti di operai dello Stato, per la qualifica di mestiere di « elettronico per impianti e apparecchiature compresi i sistemi d'arma » comune. Pag. 1904
Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso ad otto posti di operai dello Stato, per la qualifica di mestiere di « elettricista circuitista installatore e riparatore » specializzato . . . . Pag. 1904
Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina del vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « fresatore » specializzato . . . . Pag. 1904

REGIONI

Regione Liguria:

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 1972, n. 1.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1972 . . . . Pag. 1904

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1971, n. **1351.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli da 367 a 380, relativi alla scuola speciale di assistenza sociale e di ricerca per le scienze morali e sociali sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 367. — Presso l'istituto di filosofia della facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Roma è istituita una scuola speciale denominata Centro di educazione professionale per assistenti sociali (Cepas), ai sensi dell'art. 20, terzo comma, lettera *a*) del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

La scuola conferisce il diploma di assistente sociale ed educatore degli adulti al termine di un corso di studi triennali.

Per l'ammissione al corso è richiesto un titolo di scuola media secondaria superiore.

Art. 368. — I proventi della scuola sono costituiti dalle tasse scolastiche, dagli eventuali contributi dello Stato, dell'università, di enti pubblici e di privati, lasciti, donazioni e relativi redditi.

Tali proventi sono destinati a coprire:

a) la spesa per gli stipendi ed assegni al personale insegnante, assistente, tecnico e di segreteria della scuola;

b) la quota spese per l'uso dei locali e per le spese generali;

c) la concessione agli studenti meritevoli e di condizioni economiche non agiate, regolarmente iscritti alla scuola, di borse, premi ed assegni di studio;

d) le altre spese competenti direttamente alla scuola (biblioteca, pubblicazioni scientifiche, ricerche, ecc.);

e) le spese per soggiorni di studio all'estero di propri studenti o derivanti da scambi di docenti o studenti con analoghe istituzioni straniere.

Art. 369. — Gli organi della scuola sono:

il comitato direttivo; il consiglio della scuola; il direttore e il vicedirettore.

Art. 370. — La scuola è gestita dal comitato direttivo che è così costituito:

a) dai professori di ruolo e fuori ruolo dell'istituto di filosofia;

b) da due rappresentanti di ciascuno degli enti e dei privati, finanziatori della scuola, da questi designati;

c) da altri docenti o esperti del servizio sociale, designati dai professori di cui alla lettera *a*), in numero pari a quello dei componenti di cui alla lettera *b*);

d) dal direttore e dal vicedirettore.

Il comitato direttivo della scuola:

a) designa il direttore, la cui nomina avviene per decreto rettorale, sentito il consiglio di facoltà;

b) nomina, su designazione del direttore, il vicedirettore;

c) delibera il bilancio interno della scuola;

d) approva, sentito il consiglio della scuola, il regolamento della scuola e le sue modificazioni.

Art. 371. — Il consiglio della scuola è composto dal direttore, che lo presiede, dal vicedirettore e dai docenti. Il consiglio delibera sui piani di studio e su ogni questione di carattere disciplinare e su questioni didattiche. Viene convocato dal direttore e si riunisce di diritto all'inizio e al termine di ciascun anno di corso e ogni qualvolta il direttore lo ritenga necessario ovvero almeno un quinto del consiglio ne faccia richiesta scritta al direttore.

Gli incarichi di insegnamento sono conferiti dal rettore su proposta del direttore della scuola, sentito il vicedirettore.

Art. 372. — Il corso di diploma ha la durata di tre anni. La scuola conferisce inoltre un diploma di 2° grado a coloro che avendo conseguito il diploma triennale si iscrivono ad un quarto anno che comporta l'approfondimento di tre delle materie di insegnamento di cui al successivo art. 373 idonee a specificare un indirizzo professionale e di ricerca sulla base di un piano di studi concordato con la scuola.

I singoli insegnamenti possono svolgersi durante l'intero anno scolastico o in un solo semestre.

E' ammesso il prolungamento del periodo di iscrizione, con collocazione dell'allievo fuori corso, purchè il prolungamento non superi la durata del corso stesso.

Gli esami sostenuti presso la scuola, nelle materie previste dallo statuto per la facoltà, sono automaticamente convalidati qualora, al termine di qualsiasi anno di corso, o conseguito il diploma, lo studente chieda l'iscrizione alla facoltà stessa. Gli altri esami possono essere riconosciuti, secondo gli stessi criteri adottati per il passaggio da una ad altra facoltà universitaria, in quanto riconosciuti affini a quelli finali delle materie effettivamente impartite in altre facoltà, che lo studente può proporre di inserire nel proprio piano di studi. In sede di riconoscimento, due corsi semestrali su materie affini possono essere giudicati equivalenti ad uno normale delle facoltà.

Art. 373. — L'insegnamento ha insieme carattere teorico e pratico.

Le materie d'insegnamento e i corsi sono i seguenti:

1° *Anno*:

Metodologia del servizio sociale (semestrale);
Servizio sociale: lavoro sociale individuale I (semestrale);
Servizio sociale: lavoro sociale di gruppo I (annuale);
Ricerca sociale I (semestrale);
Storia delle dottrine politiche e sociali (semestrale);
Sociologia (annuale);
Antropologia culturale (semestrale);
Psicologia sociale (semestrale);
Sviluppo psicofisico dell'individuo, corso interdisciplinare (annuale);
Diritto pubblico (semestrale);
Diritto familiare e legislazione minorile (semestrale);
Legislazione sociale e assistenziale (annuale);
Politica economica e sociale (semestrale);
Tirocinio pre-professionale.

2° *Anno*:

Servizio sociale: lavoro sociale individuale II (annuale);
Servizio sociale: lavoro sociale di gruppo II (annuale);
Servizio sociale: lavoro sociale di comunità (semestrale);
Ricerca sociale (semestrale);
Pedagogia dell'educazione degli adulti (semestrale);
Amministrazione ed organizzazione dei servizi sociali (semestrale);
Psicopatologia e igiene mentale (annuale);
Igiene e medicina sociale (semestrale);
Tirocinio professionale.

3° *Anno*:

Servizio sociale: seminari interdisciplinari sui campi di applicazione del servizio sociale (annuale);
Storia comparata dell'educazione degli adulti e del servizio sociale (annuale);
Ricerca applicata al lavoro sociale (annuale);
Amministrazione ed organizzazione dei servizi sociali (annuale);
Pianificazione sociale e sviluppo di comunità (annuale);
Tirocinio professionale.

Tutti gli insegnamenti possono essere svolti in forma di seminario.

Gli studenti di 3° anno debbono frequentare almeno uno dei seminari interdisciplinari sui campi di applicazione del servizio sociale fra quelli che, in quell'anno, il consiglio della scuola deciderà di effettuare.

Le esercitazioni pratiche si svolgono nell'ambito dei singoli insegnamenti a scopo di illustrazione, applicazione e integrazione della parte teorica. I tirocini professionali si svolgono presso enti pubblici e privati sotto la supervisione di assistenti sociali qualificati.

Art. 374. — Gli esami si svolgono di norma in due sessioni, la prima dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda prima dell'inizio del nuovo anno. Può essere predisposto lo svolgimento congiunto per gruppi di materie.

Per il passaggio da un anno all'altro gli studenti dovranno avere seguito i corsi indicati nel piano di studi stabilito dal consiglio della scuola, superati gli esami relativi e compiuto con esito favorevole i tirocini prescritti.

L'esame finale per il conseguimento del « Diploma di assistente sociale ed educatore degli adulti », consiste nella preparazione e discussione di un elaborato scritto in cui il candidato dimostri la sua capacità di applicare le conoscenze acquisite.

La discussione ha luogo davanti ad una commissione nominata dal direttore, che la presiede, e formata da almeno nove membri del consiglio della scuola e da un rappresentante del comitato direttivo della scuola. Potranno far parte della commissione relatori e correlatori esterni al corpo docente, nominati di volta in volta dal direttore della scuola.

Al termine del IV anno gli studenti discutono, dinanzi ad una commissione analoga a quella del comma precedente, una dissertazione scritta attinente all'indirizzo professionale e di ricerca prescelto.

Norma transitoria.

I diplomandi del preesistente Cepas di Roma potranno essere ammessi a giudizio del consiglio della scuola alla discussione della tesi di diploma entro e non oltre l'anno accademico 1973/1974.

Gli ex iscritti dello stesso Cepas, che abbiano sostenuto l'esame finale di diploma presso di esso, potranno ottenere il corrispondente diploma della scuola previo aggiornamento scritto, presentazione e discussione dell'elaborato già discusso, davanti alla commissione di diploma di cui all'art. 374.

Scuola di perfezionamento nelle scienze morali e sociali

Art. 375. — E' istituita una scuola di perfezionamento nelle scienze morali e sociali con lo scopo — oltre ai fini di cui all'art. 367 — di promuovere in tale ambito inchieste e studi su base interdisciplinare, sia mediante indagini nel campo sia mediante ricerche e discussioni di natura metodologiche e indagini puramente dottrinali.

A tal fine è costituito nell'ambito della scuola un Centro di ricerca per le scienze morali e sociali, che può articolarsi in sezioni per promuovere gli studi e le ricerche predette, con particolare riguardo ai problemi che sorgono dall'incontro delle singole culture e strutture nazionali sul piano della comunità europea.

In stretta correlazione con tale attività, la scuola organizza corsi di formazione per ricercatori scientifici. Essi hanno, di norma, la durata di tre anni e comprendono insegnamenti metodologici, seminari e tirocini per l'addestramento alla ricerca. Al loro termine è previsto il conseguimento del diploma di ricercatore nelle scienze storico-morali e, rispettivamente, nelle scienze sociali.

Art. 376. — Il consiglio della scuola, costituito ai sensi dell'art. 369:

a) ne designa il direttore, la cui nomina avviene per decreto rettorale, su proposta del consiglio della facoltà di lettere e filosofia;

b) propone, su indicazione del direttore, il vicedirettore;

c) nomina su proposta del direttore, il presidente del centro scegliendolo fra studiosi italiani e stranieri;

d) nomina, su proposta del presidente del centro, i direttori delle eventuali sezioni in cui esso si articoli e del suo organo scientifico, la rivista « De Homine »;

e) approva i regolamenti della scuola e del centro, sentito il suo presidente.

Art. 377. — La scuola ha un consiglio dei docenti, composto dal direttore che lo presiede, dal vicedirettore e dai professori ed esperti che in essa insegnano. Il consiglio delibera sui piani di studio e su ogni altra questione didattica e disciplinare, su convocazione del direttore. E' riunito di diritto all'inizio e al termine di ciascun anno di corso.

Gli incarichi di insegnamento annuale sono conferiti dal consiglio della facoltà di lettere, su proposta del direttore della scuola, a docenti universitari anche di altre facoltà e specialisti di alto e riconosciuto valore delle singole materie.

Art. 378. — Il comitato direttivo del centro è costituito:

a) dal presidente;

b) dagli eventuali direttori di ricerca;

c) da due rappresentanti di ciascuno degli enti, o privati finanziatori del centro, da questi designati;

d) da altri studiosi, anche stranieri, designati dal consiglio della scuola in numero pari a quello dei componenti di cui alla lettera *c*);

e) dal direttore e dal vicedirettore della scuola.

Art. 379. — Sono ammessi alla scuola i laureati della facoltà di lettere e filosofia di Roma nonchè i diplomati della scuola speciale (Cepas), e, previo esame-colloquio di accertamento dell'idoneità, di laureati di qualsiasi facoltà italiana e, in quanto le vigenti disposizioni lo consentano, di università di altri paesi.

Il perfezionando è tenuto a includere nel proprio piano di studio, formato per libera elezione, previa discussione orientativa con la commissione di ammissione, e modificabile nella stessa forma anche in corso di studi:

a) almeno cinque insegnamenti annuali del corso del primo anno di studi, anche diversi da quelli previsti nel successivo art. 365 come comuni, a condizione che nel corso di precedenti specializzazioni scientifiche ne abbia seguiti altri riconosciuti equivalenti dal consiglio dei docenti;

b) almeno quattro insegnamenti annuali e due seminari semestrali, sostituibili da un quinto insegnamento annuale, nel corso del secondo anno di studi: non più di un insegnamento può essere attinto al gruppo diverso da quello prescelto;

c) almeno due seminari nel corso del terzo anno di studi.

Nei primi due anni, il perfezionando dovrà partecipare ad una ricerca di gruppo tra quelle promosse dal centro. Nel terzo, la frequenza della scuola può essere in tutto o in parte sostituita da un soggiorno di studio all'estero, nel quadro degli scambi culturali da questa promossi e in relazione allo scientifico soggetto di ricerca o di dissertazione finale.

Art. 380. — L'attività didattica della scuola si articola in corsi annuali e seminari semestrali. I seminari, svolti se del caso su base interdisciplinare da più docenti, anche esterni alla scuola, sono determinati anno per anno anche in rapporto ai programmi di ricerca del centro. Gli incarichi per i corsi e i seminari sono conferiti dal direttore, sentiti il vicedirettore e il presidente del centro. I corsi annuali sono i seguenti:

1° *Anno* (comune):

1) Teorie critiche della società contemporanea (o altro equivalente di filosofia morale);
2) Metodologia delle scienze sociali;
3) Sociologia e storia delle istituzioni;
4) Psicologia sociale;
5) Statistica e demografia.

2° *Anno* (gruppo di scienze storico-morali):

6) Tecniche della ricerca storica;
7) Teoria e critica dei valori;
8) Etica applicata;
9) Antropologia culturale moderna;
10) Sociologia della conoscenza;
11) Teoria e critica dell'ideologia;
12) Teorie del diritto e dello Stato;
13) Sociologia della letteratura e dell'arte;
14) Sociologia e storia della religione;
15) Storia del folklore;
16) Geografia storica;
17) Storia costituzionale;
17-*bis*) Storia dell'economia moderna e contemporanea.

2° *Anno* (gruppo di scienze sociali):

18) Storia del pensiero sociologico;
19) Storia sociale moderna;
20) Geografia sociale;
21) Antropologia culturale;
22) Matematica per le scienze sociali;
23) Sociologia comparata europea;
24) Istituzioni politiche europee comparate;
25) Modellistica dello sviluppo economico;
26) Sociologia economica;
27) Comunicazioni di massa;
28) Tecniche della ricerca sociale.

Gli insegnamenti di cui ai numeri 1)-5), 6)-7), 18)-19) hanno carattere costitutivo.

Art. 381. — Le prove di esame consistono in un colloquio al termine di ciascuno dei primi due anni, attinente sia ai corsi e ai seminari seguiti, sia alle ricerche cui ha collaborato lo specializzando. La commissione esaminatrice è composta dai docenti dei corsi e dei seminari interessati.

La prova finale per il conseguimento del diploma di ricercatore consiste nella discussione dei risultati di una ricerca individuale o di gruppo intrapresa dallo specializzando nel corso del terzo anno su uno schema concordato con il direttore della scuola e con un docente, a coronamento del piano individuale di studi. La commissione è formata dal direttore, che la presiede, da quattro docenti della scuola da lui designati, tra i quali quello che ha seguito la ricerca in veste di relatore; dal presidente del centro, che può farsi sostituire dal direttore di una sezione; dal vicedirettore con funzioni anche di segretario. I risultati devono avere piena dignità scientifica ed essere degni di stampa; è riservato al centro entro un anno dalla discussione, il diritto di inserirli nelle sue pubblicazioni.

Art. 382. — La scuola, anche di concerto con enti pubblici e privati, può istituire nell'ambito del centro corsi biennali per il conseguimento di diplomi di pianifica-

tore sociale, di amministratore sociale, di tecnico laureato nell'università, o nell'ambito dell'insegnamento secondario. Il regolamento di tali corsi e approvato dal consiglio della scuola su proposta del comitato direttivo del centro.

Esso deve in ogni caso prevedere:

a) che non meno della metà degli insegnamenti obbligatori annuali, in numero comunque non inferiore a cinque, sia scelto fra quelli indicati nell'art. 380;

b) che, in ogni caso i corsi e i seminari scelti fra quelli della scuola siano riconosciuti come validi in caso di ulteriore proseguimento degli studi per il conseguimento del diploma di ricercatore;

c) che la commissione di ammissione di cui all'articolo 379 determini in tal caso l'anno al quale iscrivere lo specializzando, ferma restando la libera elezione da parte di quest'ultimo del piano di studi e di ricerche da seguire.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 44. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1971, n. **1352**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 260, 261, 262, 263, 264 e 265, relativi allo ordinamento degli studi per il conseguimento della laurea in medicina veterinaria sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 260. — La facoltà di medicina veterinaria conferisce la laurea in medicina veterinaria.

Art. 261. — La durata del corso degli studi è di cinque anni. Titolo di ammissione è il diploma di maturità classica o di maturità scientifica, e il diploma degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 262. — I cinque anni di studio comportano obbligatoriamente l'insegnamento teorico e pratico di almeno 4500 ore sulle materie fondamentali, relative ad un insegnamento di base e ad un insegnamento veterinario specifico, e sulle materie complementari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1969, n. 987, secondo la seguente suddivisione:

Insegnamenti fondamentali:	Numero minimo di ore
Fisica	120
Chimica I	100
Chimica II	100
Zoologia	120
Botanica	90
Metodi matematici applicati alle scienze biologiche (biomatematica)	30
Anatomia veterinaria sistematica e comparata I	100
Anatomia veterinaria sistematica e comparata II	100
Anatomia topografica veterinaria	60
Teratologia	60
Istologia generale e speciale (anatomia microscopica)	80
Embriologia	40
Fisiologia generale e speciale veterinaria I e fisica biologica	100
Fisiologia generale e speciale veterinaria II e fisica biologica	100
Biochimica	100
Zootecnia I: igiene, aspetti esteriori degli animali, etnologia	110
Zootecnia II: genetica e allevamento	60
Alimentazione e nutrizione animale	130
Economia rurale e agronomia	30
Farmacologia e farmacodinamia veterinaria	60
Farmacia e terapeutica generale veterinaria	45
Tossicologia veterinaria	45
Anatomia patologica veterinaria generale e speciale I	75
Anatomia patologica veterinaria generale e speciale II	75
Autopsie	50
Propedeutica I: semeiologia medica veterinaria e metodologia clinica	60
Propedeutica II: semeiologia chirurgica veterinaria e metodologia clinica	60
Patologia generale veterinaria	50
Microbiologia generale veterinaria (batteriologia, virologia, immunologia)	60
Patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici I	70
Patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici II	70
Parassitologia veterinaria (compresa micologia, protozoologia, entomologia, elmintologia)	60
Malattie parassitarie degli animali domestici	50

	Numero minimo di ore —
Polizia sanitaria	40
Medicina legale veterinaria, legislazione veterinaria e deontologia	40
Patologia medica degli animali domestici (ruminanti, equidi, carnivori, suini, pollame, conigli, ecc.)	150
Ostetricia veterinaria .	80
Patologia della riproduzione e fecondazione artificiale	70
Patologia chirurgica veterinaria e podologia	80
Medicina operatoria veterinaria .	70
Ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale (carni, latte, pesci, uova, ecc.) I .	80
Ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale (carni, latte, pesci, uova, ecc.) II .	70
Lavori pratici nei macelli	50
Clinica medica veterinaria	275
Clinica chirurgica veterinaria	275
Clinica ostetrica e ginecologica veterinaria	275
Patologia aviare . . .	275
Radiologia veterinaria . . .	50

Le ore che restano per raggiungere il numero previsto di 4500 dovranno essere ripartite fra tre insegnamenti complementari scelti dallo studente nel seguente elenco:

Insegnamenti complementari:

Anestesiologia;
Alpicultura;
Antropozoonosi;
Approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di origine animale;
Diagnostica di laboratorio;
Ecologia;
Ematologia clinica comparata;
Endocrinologia degli animali domestici;
Etnografia;
Fisioclimatologia;
Idrobiologia e pescicoltura;
Igiene del latte;
Igiene e controllo dei prodotti della pesca;
Istituzioni di matematica;
Istologia patologica;
Ittiopatologia;
Lingua straniera;
Oftalmologia comparata;
Patologia bovina;
Patologia tropicale veterinaria;
Storia della medicina veterinaria;
Tecnica conserviera;
Tecnica mangimistica;
Tecnologia avicola;
Virologia veterinaria;
Zoocolture.

La facoltà nell'ambito della propria autonomia didattica stabilisce annualmente i piani di studio per le materie comprese nell'insegnamento di base (fondamentali), per quelle comprese nei gruppi dell'insegnamento veterinario specifico (fondamentali), e per gli insegnamenti complementari; stabilisce, altresì, il numero delle ore da attribuire per lo svolgimento dei relativi corsi, e le modalità di esami per singole materie o per gruppi.

Per il raggiungimento del numero delle ore richieste per gli insegnamenti clinici è utilizzabile il periodo semestrale di tirocinio pratico post-laurea purchè questo sia svolto a tempo pieno e sotto il controllo diretto dell'autorità competente.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami nelle singole materie fondamentali o comprese nei gruppi di materie fondamentali dell'insegnamento di base, dello insegnamento veterinario specifico e di tre altre materie da lui scelte fra gli insegnamenti complementari.

Gli insegnamenti di anatomia sistematica e comparata I, di fisiologia generale e speciale I, di anatomia patologica generale e speciale I, di patologia e profilassi delle malattie infettive I, di ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale I, comportano alla fine dell'anno un esame sul programma svolto.

Gli insegnamenti di clinica medica, di clinica chirurgica, del gruppo zootecnia I e II e di ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale debbono essere completati da un tirocinio pratico complessivo e continuativo di almeno sei mesi, presso gli istituti delle facoltà di medicina veterinaria, presso le stazioni sperimentali zooprofilattiche, presso gli istituti zootecnici del Ministero dell'agricoltura e foreste o delle amministrazioni provinciali, o presso macelli riconosciuti dalle facoltà di medicina veterinaria. Il tirocinio deve essere iniziato dopo la chiusura dei corsi di insegnamento del V anno e compiuto prima che i giovani si presentino a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale.

L'insegnamento di zootecnia I: igiene, aspetti esteriori degli animali, etnologia corrisponde a quelli attuali di igiene zootecnica, di zoognostica e di zootecnica speciale; l'insegnamento di zootecnia II: genetica ed allevamenti, corrisponde a quello attuale di zootecnica generale.

Il consiglio di facoltà, in ragione delle esigenze didattiche relative alle propedeuticità di alcune materie dello stesso anno di corso, può autorizzare lo svolgimento di corsi intensivi con esami finali durante l'anno accademico.

Art. 263. — L'esame di laurea consiste:

a) nella discussione di una dissertazione scritta svolta su argomento consigliato dal professore della materia, alla quale la tesi si riferisce;

b) nella discussione di tre tesi assegnate al candidato e riguardanti le materie fondamentali o strettamente affini, esclusa quella che è oggetto della dissertazione scritta.

Il preside designa una commissione di tre membri, della quale fa parte il professore che ha consigliato e diretto lo svolgimento della tesi, con l'incarico di esaminare la dissertazione, per riferire sul contenuto e sul valore di essa.

Art. 264. — Agli effetti della iscrizione, e rispettivamente anche degli esami, sono da considerarsi materie propedeutiche:

a) la fisica, la chimica, la zoologia, la botanica, l'istologia generale e speciale, l'embriologia rispetto all'anatomia sistematica e comparata;

b) la fisica, la chimica, la biochimica rispetto alla fisiologia generale e speciale;

c) la patologia generale rispetto all'anatomia patologica generale e speciale;

d) la propedeutica I: semeiologia medica e metodologia clinica, e la patologia medica degli animali domestici rispetto alla clinica medica;

e) la propedeutica II: semeiologia chirurgica e metodologia clinica; la patologia chirurgica e podologia, e la medicina operatoria rispetto alla clinica chirurgica;

f) l'ostetricia, la patologia della riproduzione e fecondazione artificiale rispetto alla clinica ostetrica e ginecologica;

g) la microbiologia generale rispetto alla patologia e profilassi delle malattie infettive.

Lo studente può richiedere ed essere ammesso a sostenere un esame di gruppo per materie affini in numero non superiore a tre.

Art. 265. — I laureati presso altre facoltà, in base agli studi compiuti per il conseguimento dell'altra laurea, e per decreto del rettore, udito il consiglio dei professori della facoltà, possono essere ammessi ad un anno successivo al primo con eventuale dispensa da iscrizione a corsi e da esami di materie comuni od affini.

Norma transitoria

Gli studenti in corso di laurea all'atto dell'entrata in vigore delle suddette modifiche di statuto possono optare per il corso di laurea in quattro o cinque anni. All'uopo debbono presentare regolare domanda per integrare gli esami secondo quanto stabilirà caso per caso il consiglio di facoltà.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 47. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1971, n. **1353**.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli, approvato con regio decreto 16 gennaio 1933, n. 1570 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1934, n. 2081, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 20, relativo al corso di laurea in scienze economico-marittime è modificato nel senso che l'insegnamento fondamentale di storia del commercio, della navigazione e della colonizzazione muta denominazione in quella di storia del commercio e della navigazione.

Nello stesso articolo all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti:

Economia della localizzazione;
Economia dei paesi in via di sviluppo;
Diritto delle Comunità europee.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 45. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1971, n. **1354**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli da 68 a 75, relativi all'ordinamento degli studi della facoltà di medicina veterinaria sono abrogati e *sostituiti dai seguenti:*

Facoltà di medicina veterinaria

Art. 68. — La facolta di medicina veterinaria conferisce la laurea in medicina veterinaria.

Art. 69. — Gli istituti della facoltà sono i seguenti:

Anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia;
Patologia generale ed anatomia patologica;
Zootecnia generale;
Patologia speciale e clinica medica;
Patologia speciale e clinica chirurgica;
Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;
Ostetricia e ginecologia;
Fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica;
Ispezione degli alimenti di origine animale;
Biochimica.

Art. 70. — La durata del corso degli studi per il conseguimento della laurea in medicina veterinaria è di cinque anni.

Titolo di ammissione è il diploma di maturità classica o di maturità scientifica o il diploma rilasciato dagli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ai sensi delle disposizioni vigenti.

I cinque anni di studio comportano obbligatoriamente l'insegnamento teorico e pratico di almeno 4500 ore sulle materie fondamentali e complementari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1969, n. 987, secondo la seguente suddivisione:

Insegnamenti fondamentali:	Numero minimo di ore
Fisica	120
Chimica I	100
Chimica II	100
Zoologia	120
Botanica	90
Metodi matematici applicati alle scienze biologiche (biomatematica)	30
Anatomia veterinaria sistematica e comparata I	100
Anatomia veterinaria sistematica e comparata II	100
Anatomia topografica veterinaria	60
Teratologia	60
Istologia generale e speciale (anatomia microscopica)	80
Embriologia	40
Fisiologia generale e speciale veterinaria I e fisica biologica	100
Fisiologia generale e speciale veterinaria II e fisica biologica	100
Biochimica	100
Zootecnia I: igiene, aspetti esteriori degli animali, etnologia	90
Zootecnia II: genetica e allevamento	80
Alimentazione e nutrizione animale	130
Economia rurale e agronomia	30
Farmacologia e farmacodinamia veterinaria	60
Farmacia e terapeutica generale veterinaria	45
Tossicologia veterinaria	45
Anatomia patologica veterinaria generale e speciale I	75
Anatomia patologica veterinaria generale e speciale II	75
Autopsie	60
Propedeutica I: semeiologia medica veterinaria e metodologia clinica	60
Propedeutica II: semeiologia chirurgica veterinaria e metodologia clinica	60
Patologia generale veterinaria	50
Microbiologia generale veterinaria (batteriologia, virologia, immunologia)	60
Patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici I	70
Patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici II	70
Parassitologia (compresa micologia, protozoologia, entomologia, elmintologia)	60
Malattie parassitarie degli animali domestici	50
Polizia sanitaria	50
Medicina legale veterinaria, legislazione veterinaria e deontologia	30
Patologia medica degli animali domestici (ruminanti, equini, carnivori, suini, pollami, conigli)	150
Ostetricia veterinaria	80
Patologia della riproduzione e fecondazione artificiale	70
Patologia chirurgica veterinaria e podologia	80
Medicina operatoria veterinaria	70
Ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale (carni, latte, pesci, uova, ecc.) I	80
Ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale (carni, latte, pesci, uova, ecc.) II	70
Lavori pratici nei macelli	50
Clinica medica veterinaria	300
Clinica chirurgica veterinaria	300
Clinica ostetrica e ginecologica veterinaria	300
Patologia aviare	200
Radiologia veterinaria	30

Insegnamenti complementari:

Le ore che restano per raggiungere il numero previsto di 4500 dovranno essere ripartite fra 3 (tre) insegnamenti complementari scelti dallo studente nel seguente elenco:

Anestesiologia;
Approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di origine animale;
Patologia bovina;
Diagnostica di laboratorio;
Ecologia;
Ematologia clinica comparata;
Endocrinologia degli animali domestici;
Etnografia;
Fisioclimatologia;
Idrobiologia e pescicoltura;
Igiene del latte;
Igiene e controllo dei prodotti della pesca;
Istituzioni di matematica;
Istologia patologica;
Ittiopatologia;

Lingua straniera;
Oftalmologia comparata;
Oncologia comparata degli animali domestici;
Patologia tropicale;
Scienza dell'alimentazione degli animali domestici;
Storia della medicina veterinaria;
Struttura submicroscopica normale delle cellule e dei tessuti;
Tecnica conserviera;
Tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica;
Tecnica mangimistica;
Tecnologia avicola;
Virologia;
Zooculture.

Art. 71. — La facoltà nell'ambito della propria autonomia didattica stabilirà annualmente i piani di studio per le materie comprese nell'insegnamento di base (fondamentali), per quelle comprese nei gruppi dello insegnamento veterinario specifico (fondamentali) e per gli insegnamenti complementari; stabilirà, altresì, il numero delle ore da attribuire per lo svolgimento dei relativi corsi e le modalità di esami per singole materie o per gruppi.

Art. 72. — Gli insegnamenti del gruppo zootecnia I e II, di ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale, di clinica medica e di clinica chirurgica debbono essere completati da un tirocinio pratico complessivo e continuativo di almeno 6 (sei) mesi presso gli istituti delle facoltà di medicina veterinaria, presso gli istituti zooprofilattici, presso gli istituti zootecnici del Ministero dell'agricoltura e foreste o delle amministrazioni provinciali, o presso i macelli riconosciuti dalle facoltà di medicina veterinaria. Il tirocinio deve essere iniziato dopo la chiusura dei corsi di insegnamento del V anno e compiuto prima che i giovani si presentino a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale.

Il periodo semestrale di tirocinio pratico è utilizzabile ai fini del raggiungimento del numero delle ore richieste per gli insegnamenti clinici.

Il consiglio di facoltà, in ragione delle esigenze didattiche relative alla propedeuticità di alcune materie dello stesso anno di corso, può autorizzare lo svolgimento di corsi intensivi con esami finali durante l'anno accademico.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami negli insegnamenti fondamentali ed in 3 (tre) altri insegnamenti da lui scelti fra i complementari.

Art. 73. — L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta e di 3 (tre) tesine orali.

Art. 74. — Agli effetti delle iscrizioni, e rispettivamente anche dagli esami, sono da considerarsi materie propedeutiche:

a) le materie di base teoriche e pratiche, l'istologia generale e speciale, l'embriologia rispetto all'anatomia veterinaria sistematica e comparata;

b) le materie di cui al precedente comma e la biochimica rispetto alla fisiologia generale e speciale veterinaria;

c) le materie dei commi *a*) e *b*) e la patologia generale rispetto all'anatomia patologica generale e speciale degli animali domestici. Quest'ultima è propedeutica rispetto a tutte le cliniche e l'ispezione ed il controllo delle derrate alimentari;

d) la propedeutica: 1) semeiologia medica e metodologia clinica veterinaria, e la patologia medica veterinaria rispetto alla clinica medica veterinaria;

e) la propedeutica: 2) semeiologia chirurgica e metodologia clinica veterinaria, la patologia chirurgica veterinaria e podologia, e la medicina operatoria veterinaria rispetto alla clinica chirurgica veterinaria;

f) l'ostetricia veterinaria, la patologia della riproduzione e fecondazione artificiale degli animali domestici rispetto alla clinica ostetrica e ginecologica veterinaria;

g) la microbiologia generale rispetto alla patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici.

Lo studente può richiedere ed essere ammesso a sostenere un esame di gruppo non superiore a 3 (tre) materie affini.

Art. 75. — I laureati presso altre facoltà, in base agli studi compiuti per il conseguimento dell'altra laurea e per decreto del rettore, udito il consiglio dei professori della facoltà, possono essere ammessi ad un anno successivo al primo con eventuale dispensa da iscrizione a corsi e ad esami di materie comuni od affini.

Norma transitoria

Gli studenti in corso di laurea all'atto dell'entrata in vigore delle suddette modifiche di statuto possono optare per il corso di laurea in 4 o 5 anni. All'uopo debbono presentare regolare domanda per integrare gli esami secondo quanto stabilirà, caso per caso, il consiglio di facoltà.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 48. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1971, n. **1355.**

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli, approvato con regio decreto 24 ottobre 1941, n. 1616 e modificato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 febbraio 1947, n. 459, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 17. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche per l'Oriente, per la sezione estremo Oriente, sono aggiunti i seguenti:

Istituzioni giuridiche e sociali dell'estremo Oriente;
Letteratura cinese moderna e contemporanea;
Letteratura giapponese moderna e contemporanea.

Nello stesso articolo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche per l'Oriente, per la sezione vicino e medio Oriente, sono aggiunti i seguenti:

Istituzioni giuridiche e sociali dell'India;
Archeologia e storia dell'arte iranica.

Art. 23. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e civiltà orientali, per la sezione estremo Oriente, sono aggiunti i seguenti:

Istituzioni giuridiche e sociali dell'estremo Oriente;
Letteratura cinese moderna e contemporanea;
Letteratura giapponese moderna e contemporanea;
Lingua e letteratura giavanese;
Preistoria e protostoria dell'Asia.

Nello stesso articolo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e civiltà orientali, per la sezione vicino e medio Oriente, sono aggiunti i seguenti:

Istituzioni giuridiche e sociali dell'India;
Archeologia e storia dell'arte iranica;
Egittologia;
Religioni del vicino Oriente antico;
Lingua e letteratura giavanese;
Preistoria e protostoria dell'Asia.

Nello stesso articolo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e civiltà orientali, per la sezione Africa, è aggiunto quello di: egittologia.

Art. 27. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue, letterature ed istituzioni dell'Europa orientale, sono aggiunti i seguenti:

Linguistica caucasica;
Metodologia e storia della critica letteraria;
Letterature comparate.

Art. 28. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature slave sono aggiunti i seguenti:

Storia della lingua russa;
Storia dell'arte bizantina;
Filologia bizantina.

Art. 34. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature ed istituzioni dell'Europa occidentale, sono aggiunti i seguenti:

Storia del teatro e dello spettacolo;
Didattica linguistica;
Storia della filosofia medioevale;
Storia della filosofia moderna e contemporanea;
Storia delle dottrine estetiche;
Letteratura catalana;
Semiologia;
Storia dell'America latina;
Sociologia della letteratura;
Storia della lingua inglese;
Storia della lingua tedesca;
Storia delle lingue scandinave;
Storia della lingua spagnola;
Storia della lingua portoghese;
Storia della lingua francese;
Storia economica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *febbraio* 1972
Atti del Governo, registro n. 247, *foglio n.* 46. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1972, n. 26.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di Maria Santissima delle Grazie, nel comune di Orbetello.

N. 26. Decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di Maria Santissima delle Grazie, in località Albinia del comune di Orbetello (Grosseto).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *febbraio* 1972
Atti del Governo, registro n. 247, *foglio n.* 54. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1972, n. 27.

Estinzione di alcune istituzioni in Borghi.

N. 27. Decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, le seguenti istituzioni in Borghi (Forlì): 1) Pia eredità Benvenuti e Rambertini o Compagnia del Suffragio di Borghi; 2) Ospedale di S. Antonio di Reggiano o Compagnia del SS. Sacramento di S. Cristoforo; 3) Ospedale o Compagnia del SS. Sacramento e S. Rosario di S. Giovanni in Galilea, vengono dichiarate estinte e i relativi patrimoni devoluti al locale ente comunale di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *febbraio* 1972
Atti del Governo, registro n. 247, *foglio n.* 53. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1972, n. **28.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Romolo a Settimo e di S. Maria a Marliano, nel comune di Lastra a Signa.

N. 28. Decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Firenze in data 9 febbraio 1970, relativo alla unione temporanea « aeque principalis » della parrocchia di S. Romolo a Settimo con la parrocchia di S. Maria a Marliano, ambedue site nel comune di Lastra a Signa (Firenze).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 56. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1972, n. **29.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Gerardo Majella, nel comune di Caposele.

N. 29. Decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Conza, S. Angelo dei Lombardi, Bisaccia e Lacedonia in data 2 febbraio 1964, integrato con due dichiarazioni, una di pari data e l'altra del 14 ottobre 1971, relativo alla erezione della parrocchia di S. Gerardo Majella, in frazione Materdomini del comune di Caposele (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 57. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1972, n. **30.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Maria Assunta e di S. Cassiano, nel comune di Bagni di Lucca.

N. 30. Decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Lucca in data 1° maggio 1971, relativo alla unione temporanea « aeque principalis » della parrocchia di S. Maria Assunta, in località Palleggio, con la parrocchia di S. Cassiano, in località S. Cassiano di Controne, ambedue site nel comune di Bagni di Lucca (Lucca).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 58. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1972, n. **31.**

Riconoscimento della personalità giuridica della basilica del Sacro Cuore di Gesù, in Grosseto.

N. 31. Decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della basilica del Sacro Cuore di Gesù, in Grosseto.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 55. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1972, n. **32.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa « Oasi del Sacro Cuore », nel comune di Giugliano in Campania.

N. 32. Decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa « Oasi del Sacro Cuore », in contrada Cappella dei Morti del comune di Giugliano in Campania (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 59. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1972, n. **33.**

Modificazioni allo statuto dell'« Opera nazionale per i figli degli aviatori », con sede in Roma.

N. 33. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene approvata la deliberazione 28 maggio 1971 (verbale n. 144) del consiglio di amministrazione dell'« Opera nazionale per i figli degli aviatori », con sede in Roma, concernente modifiche agli articoli 3, 6 e 26 dello statuto dell'ente.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 49. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1971.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Como.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1971, registro n. 7, foglio n. 187, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Como;

Vista la nota n. 9192 del 7 agosto 1971 con la quale l'ufficio del genio civile di Como prospetta la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il proprio rappresentante ing. Marco Lavatelli, perchè trasferito presso altra sede, con l'ing. Vittorino Lolli;

Decreta:

L'ing. Vittorino Lolli è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Como, quale rappresentante dell'ufficio del genio civile di detta città, in sostituzione dell'ing. Marco Lavatelli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1972
Registro n. 1 Lavoro e prev. soc., foglio n. 183

(3660)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1971.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Verona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1967, registro n. 15, foglio n. 183;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Verona presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Valastro dott. Salvatore, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Romano dott. Antonio, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Suriani geom. Livio, rappresentante del genio civile;

Posenato rag. Giovanni, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Baccianella dott. Lino, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Cresco Angelo, Piva Berta, Cassoli Walter, Migliorini Giulio, Fiocco Arnaldo, Tubini Silvio e Terragnoli Bruno, rappresentanti dei lavoratori;

Panozzo dott. Jacopo, Dalla Bernardina dott. Mario, Mantovanelli cav. Nilo e Cottini dott. Gian Luigi, rappresentanti dei datori di lavoro;

Guerrini per. agr. Pierluigi, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1972
Registro n. 1 Lavoro e prev. soc., foglio n. 185

(3661)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1971.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Varese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1969, registro n. 3, foglio n. 1;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Varese presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Alberti dott. Isidoro, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Barranco dott. Raffaele, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Gervasini geom. Federico, rappresentante del genio civile;

Caravati geom. Augusto, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Pistocchi dott. Aldo Giuliano, rappresentante dello ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Piuri Renzo, Landi Paolo, Soffientini Gianni, Moltrasio Andrea, Signorini Franco, Dettoni Remo e Vitali Aderato, rappresentanti dei lavoratori;

Pasini rag. Sandro, Piermartini rag. Carlo, Acabbi Mario e Ossola cav. uff. Giuseppe, rappresentanti dei datori di lavoro;

De Bernardi cav. uff. Romeo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1972
Registro n. 1 Lavoro e prev. soc., foglio n. 184

(3662)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1971.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Terni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 23 novembre 1968, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1969, registro n. 14, foglio n. 357;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Terni presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Ferrari rag. Domenico, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Lattanzi Orlando, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Alberti ing. Amedeo, rappresentante del genio civile;

Pellegrini geom. Italo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Piazza dott. Luigi, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Claudiani Roberto, Favorito Onello, Francesconi Goriano, Isidori Quinto, Severini Severino, Longaroni Angelo e Baldoni Galliano, rappresentanti dei lavoratori;

Forgia Giuseppe, Giacanelli dott. Roberto, Puca per. ind. Angelo e Gregori rag. Giorgio, rappresentanti dei datori di lavoro;

Burchi per. agr. Mario, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1972
Registro n. 1 Lavoro e prev. soc., foglio n. 187

(3663)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1971.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1968, registro n. 6, foglio n. 179;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Salerno presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Pascale dott. Nicola, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Villecco dott. Vincenzo, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Famularo ing. Romeo, rappresentante del genio civile;

Gentili Giorgio, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Indelli dott. Vito Tommaso, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Molinara Antonio, Artuso Francesco, Lepore Alberico, Cacciapuoti Raffaele, Ragosta Matteo, Di Feo Franco e Schettini Ulrico, rappresentanti dei lavoratori;

Priore dott. Luigi, Turino Costantino, Scafuri ragioniere Antonio e Giordano Ettore, rappresentanti dei datori di lavoro;

Tagliavini Arturo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1972
Registro n. 1 Lavoro e prev. soc., foglio n. 191

(3667)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1972.
Consolidamento dell'abitato di Belmonte Calabro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 437;
Considerato che è necessario procedere al consolidamento dell'abitato di Belmonte Calabro, in provincia di Cosenza, minacciato da movimento franoso;
Vista la proposta redatta dall'ufficio del genio civile di Cosenza in data 2 febbraio 1971 e qui trasmessa tramite il provveditorato regionale alle opere pubbliche di Catanzaro;

Decreta:

L'abitato di Belmonte Calabro, in provincia di Cosenza, è da consolidare ai sensi della succitata legge 28 marzo 1968, n. 437, art. 8.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1972

Il Ministro per i lavori pubblici
LAURICELLA
Il Ministro per l'interno
RESTIVO
Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1972
Registro n. 4, *foglio n.* 275

(3909)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1972.
Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica del comune di Mezzana Mortigliengo.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;
Vista la domanda in data 28 dicembre 1963, con la quale il comune di Mezzana Mortigliengo (Vercelli) ha chiesto all'Ente nazionale per l'energia elettrica, ai sensi dell'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la concessione dell'esercizio delle attività elettriche esercitate a mezzo della « Azienda luce elettrica comunale », giusta delibera del consiglio comunale n. 36 del 26 novembre 1963;
Vista la delibera n. 42 del 28 dicembre 1970 con la quale il consiglio comunale di Mezzana Mortigliengo ha rinunciato alla domanda di concessione e chiesto il trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica comunale;
Vista l'istanza in data 18 gennaio 1972, con la quale il sindaco di Mezzana Mortigliengo, in esecuzione della delibera sopra indicata, ha trasmesso per gli adempimenti di competenza, copia della delibera predetta;
Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Mezzana Mortigliengo rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa « Azienda luce elettrica comunale » del comune di Mezzana Mortigliengo (Vercelli) è trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica, con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione alla « Azienda luce elettrica comunale » del comune di Mezzana Mortigliengo dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1972

Il Ministro: GAVA

(3649)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1972.
Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, opzioni a scadenza e condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni Alleanza assicurazioni, con sede legale in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Vista la domanda della società per azioni Alleanza assicurazioni, con sede legale in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazioni sulla vita, di opzioni a scadenza e di condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le tariffe di assicurazione sulla vita, le opzioni a scadenza e le condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni Alleanza assicurazioni, con sede legale in Milano, qui di seguito descritte:

Tariffa HL/K, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, con rimborso totale o parziale dei premi pagati, in caso di vita dell'assicurato stesso alla scadenza del contratto;

Tariffa ILm, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo per l'intera durata contrattuale — durate 10 e 15 anni — di un capitale decrescente mensilmente in via posticipata di 1/12n, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, per forme collettive o da abbinare ad altre tariffe escluse le temporanee per il caso di morte;

Tariffa JLm, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente di 1/12n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa Q6 (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita immediata, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile finchè è in vita l'assicurato;

Tariffa Q6 (2t), relativa all'assicurazione su due teste, di una rendita vitalizia immediata, pagabile fino al primo decesso, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

Tariffa Q6r (2t), relativa all'assicurazione su due teste, di una rendita vitalizia immediata, reversibile interamente o parzialmente sulla testa sopravvivente adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

Tariffa Q6 (m.a.g.) (5-10) (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita immediata, certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

Tariffa E6 coll., relativa all'assicurazione mista a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza o di riconosciuta invalidità totale e permanente, adeguabile annualmente in base alla somma dei premi versati, secondo un parametro determinato;

Tariffa D6 coll., relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza o di riconosciuta invalidità totale e permanente, adeguabile annualmente in base alla somma dei premi versati, secondo un parametro determinato;

Opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato in mista adeguabile, in una rendita vitalizia immediata su una testa, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

Opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato in mista adeguabile, in una rendita vitalizia immediata su due teste, interamente o parzialmente reversibile sulla testa sopravvivente, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

Condizioni particolari di polizza per l'assicurazione di rendita vitalizia immediata su una o due teste, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

Condizioni particolari di polizza per la rendita vitalizia adeguabile, che proviene dalla conversione a scadenza del capitale assicurato in forma mista adeguabile;

Condizioni particolari di polizza per l'adeguamento dei capitali assicurati in forma collettiva secondo un parametro determinato ed in base alla somma dei premi versati.

Roma, addì 17 febbraio 1972

p. *Il Ministro*: BRANDI

(3657)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1972.

Approvazione di alcuni tassi di premio relativi a tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, presentati dalla società per azioni Istituto italiano di previdenza, con sede legale in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Istituto italiano di previdenza, con sede legale in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio relativi a tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, alcuni tassi di premio relativi alle tariffe di assicurazione sulla vita qui di seguito descritte, presentati dalla società per azioni Istituto italiano di previdenza, con sede legale in Milano;

Tariffa 0-4, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio temporaneo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile alla morte dell'assicurato, in qualsiasi momento essa avvenga (approvata con decreto ministeriale 17 giugno 1969);

Tariffa 5-6, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di sua premorienza (approvata con decreto ministeriale 17 giugno 1969).

Roma, addì 17 febbraio 1972

p. *Il Ministro*: BRANDI

(3655)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1972.

Approvazione di alcuni tassi di premio relativi ad una tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, presentati dalla società per azioni « La Previdente », compagnia di assicurazioni, con sede legale in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « La Previdente » compagnia italiana di assicurazioni, con sede legale in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio relativi ad una tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, alcuni tassi di premio relativi alla tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, qui di seguito descritta, presentati dalla società per azioni « La Previdente », compagnia italiana di assicurazioni, con sede legale in Milano:

Tariffa XXXI-*a*, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (approvata con decreto ministeriale 30 settembre 1971).

Roma, addì 17 febbraio 1972

p. *Il Ministro*: Brandi

(3658)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1972.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni nel territorio della Repubblica, alla società The London and Overseas Insurance Co. Ltd., con sede in Londra e rappresentanza generale per l'Italia in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale 9 aprile 1949, con il quale la società Hull Underwriters Association Ltd., con sede in Londra e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è stata autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni contro i danni nel ramo trasporti (marittimi e terrestri);

Tenuto conto che con delibera in data 4 luglio 1956, la predetta Società ha modificato la propria ragione sociale in The London and Overseas Insurance Co. Ltd.;

Vista la delibera della società stessa in ordine alla cessazione dell'attività assicurativa della propria rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano;

Considerato che l'ultimo dei contratti assunti dalla citata rappresentanza è scaduto il 31 gennaio 1972 e che ricorrono le circostanze per le quali occorre provvedere alla revoca dell'autorizzazione già concessa;

Decreta:

E' revocata alla società The London and Overseas Insurance Co. Ltd., con sede in Londra e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni nel territorio della Repubblica.

La revoca comporta per la Società il divieto di assumere nuovi contratti di assicurazione, salva la gestione degli affari tuttora pendenti.

Roma, addì 17 febbraio 1972

Il Ministro: Gava

(3656)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1972.

Approvazione di alcuni tassi di premio relativi a tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, presentati dalla società per azioni Italiana vita, con sede legale in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Italiana vita, con sede legale in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio relativi a tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, alcuni tassi di premio relativi alle tariffe di assicurazione sulla vita qui di seguito descritte, presentati dalla società per azioni Italiana vita, con sede legale in Milano;

Tariffa 2-*A*, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio temporaneo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile alla morte dell'assicurato, in qualsiasi momento essa avvenga (approvata con decreto ministeriale 17 giugno 1969);

Tariffa 4-*A*, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di sua premorienza (approvata con decreto ministeriale 17 giugno 1969).

Roma, addì 17 febbraio 1972

p. *Il Ministro*: Brandi

(3659)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Conferimento di onorificenze « Al merito della redenzione sociale »

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440;

Visto il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890;

Vista la legge 11 maggio 1951, n. 375;

Ritenuto che le persone sottoindicate si sono distinte in modo esemplare nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e le famiglie dei detenuti;

Conferisce

il diploma di primo grado « Al merito della redenzione sociale » con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'oro, a:

Torregrossa prof. dott. Giovanni, magistrato di corte di appello, capo di Gabinetto del Ministro per i lavori pubblici;

Tombolini Divina in Buonamano (alla memoria), benemerita nell'assistenza carceraria e post-carceraria;

Gullì dott. Antonino, ispettore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, a riposo.

Roma, addì 13 dicembre 1971

Il Ministro: COLOMBO

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440;

Visto il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890;

Vista la legge 11 maggio 1951, n. 375;

Ritenuto che la persona sottoindicata si è distinta in modo esemplare nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti;

Conferisce

il diploma di primo grado « Al merito della redenzione sociale », con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'oro, a:

Fadda dott. Alessandro, ispettore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, a riposo.

Roma, addì 15 dicembre 1971

Il Ministro: COLOMBO

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440;

Visto il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890;

Vista la legge 11 maggio 1951, n. 375;

Ritenuto che la persona sottoindicata si è distinta nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti;

Conferisce

il diploma di terzo grado « Al merito della redenzione sociale », con la facoltà di fregiarsi della medaglia di bronzo, a:

Finori Edoardo, insegnante presso le carceri giudiziarie di Civitavecchia.

Roma, addì 26 ottobre 1971

Il Ministro: COLOMBO

(3540)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modifiche allo statuto del consorzio di bonifica della Fossa Premurgiana, con sede in Bari

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 5034, in data 15 febbraio 1972, sono state approvate, alcune modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del consorzio di bonifica della Fossa Premurgiana, con sede in Bari deliberata dal commissario straordinario in data 22 dicembre 1971.

(3743)

Modifiche allo statuto del consorzio di bonifica Sinistra Piave, con sede in Conegliano

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 6444/5305, in data 17 febbraio 1972, è stata approvata una modifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del consorzio di bonifica sinistra Piave, con sede in Conegliano (Treviso) deliberata dal consiglio dei delegati in data 26 novembre 1971.

(3744)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1971, registro n. 12, foglio n. 327, è stato respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica prodotto in data 17 maggio 1967 dal dottor Messina Antonino, ispettore capo nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, centrale e periferico, della carriera direttiva, avverso il rapporto informativo e il giudizio complessivo di « distinto », attribuitogli, per l'anno 1965, dal consiglio di amministrazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(3538)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 667-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 667-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Moretti Giovanni, con sede in Milano, via P. Sarpi n. 10.

(3585)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 847-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 847-MI » a suo tempo assegnato alla ditta Annoni Adriano, con sede in Milano, via Clerici n. 7.

(3586)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 199-TO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 199-TO », a suo tempo assegnato alla ditta Garavoglia Silvio, con sede in Torino, via P. Micca n. 15.

(3587)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 150-TO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 150-TO », a suo tempo assegnato alla ditta Marocchino Efisio, con sede in Torino, via G. Ferraris n. 125.

(3588)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Napoli ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Napoli n. 189830/1.27.5 dell'8 gennaio 1972 l'Università di Napoli è stata autorizzata ad accettare una donazione, disposta dall'avv. Renato Buonincontro, di L. 900.000 capitale nominale, rappresentato da buoni del Tesoro 1978 5 % per istituire, con la rendita, un premio di laurea intitolato « Maurizio Buonincontro ».

(3535)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1972, registro n. 1, foglio n. 232, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 2 luglio 1969 dalla signora Cagetti Anna nata Conti, avverso il provvedimento di licenziamento dal posto di vice-segretaria supplente disposto nei suoi confronti dal preside della scuola media « Contessa Bellini » di Novara.

(3532)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione degli ospedali uniti di Città di Castello ad istituire una scuola per infermieri professionali comprendente il terzo anno per l'abilitazione alle funzioni direttive.

Con decreto n. 900.8/II-58/6, in data 30 dicembre 1971, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione degli ospedali uniti di Città di Castello (Perugia) è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali con sede presso l'ospedale stesso e comprendente il terzo anno per l'abilitazione alle funzioni direttive.

(3693)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tassi delle restituzioni applicabili dal 22 marzo 1971 al 31 marzo 1971 a norma del Regolamento (CEE) n. 586/71 ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del Regolamento (CEE) n. 204/69 e di cui all'art. 1 del Regolamento (CEE) n. 804/68, esportati verso Paesi terzi sotto forma di merci comprese nell'allegato del Regolamento (CEE) n. 804/68, in unità di conto (1 unità di conto = lire italiane 625).

Numero della Tariffa doganale	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Tasso delle restituzioni in u.c./100 kg
ex 04.02 A II	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore in peso di materie grasse inferiore all'1,5 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 2):	
	a) in caso di esportazione dei seguenti prodotti di cui all'allegato del Regolamento (CEE) n. 756/70, rispettivamente:	
	1. Caseina acida della qualità A . . .	0
	2. Caseina presamica della qualità A	0
	3. Caseinati	0
	b) in caso di esportazione di caseine e di caseinati diversi da quelli di cui alla lettera a), di colle di caseine o di altri derivati di caseine	0
	c) in caso di esportazione di altre merci . . .	5,00
ex 04.02 A II	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore in peso di materie grasse del 26 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 3):	
	a) in caso di esportazione di merci appartenenti alle sottovoci 18.06 D e 21.07 F della tariffa doganale comune	0
	b) in caso di esportazione di altre merci .	40,00
ex 04.02 A III	Latte concentrato, avente tenore in peso di materie grasse del 7,5 % ed avente tenore in peso in materia secca pari al 25 % (PG 4)	11,00
ex 04.03	Burro avente tenore in peso di materie grasse dell'82 % (PG 6):	
	a) in caso di esportazione di merci appartenenti alla voce 19.08 della tariffa doganale comune:	
	1. fabbricate nelle condizioni previste nel Regolamento (CEE) n. 1390/69 .	0
	2. altre	40,00
	b) in caso di esportazione di altre merci appartenenti alle sottovoci 18.06 B e 21.07 C	40,00
	c) in caso di esportazione di altre merci . . .	0

(1864)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Scandicci

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 6747 in data 16 febbraio 1972 è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Scandicci.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(3749)

Variante al piano regolatore generale di Venezia

Con decreto ministeriale n. 4586 in data 12 febbraio 1972 è stata approvata la variante al piano regolatore generale di Venezia per la zona riguardante il piazzale di S. Maria Elisabetta al Lido.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive integrazioni e modificazioni.

(3750)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 12143 del 17 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1972, registro n. 2 Lavori Pubblici, foglio n. 369, è stato dichiarato in parte inammissibile ed in parte respinto il ricorso straordinario, proposto in data 25 febbraio 1969, dal rag. Luigi Memoli, contro l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Salerno, per l'annullamento del provvedimento adottato dal consiglio di amministrazione del suddetto istituto, con il quale è stata inflitta al ricorrente la sanzione della « censura ».

(3751)

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 11014, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1971, registro n. 4 Lavori Pubblici, foglio n. 274, è stato respinto il ricorso straordinario, proposto in data 17 settembre 1969, dal geom. Giuseppe Ciaffi, già dipendente del Ministero dell'interno, ufficio servizi centrali attività assistenziali italiane (A.A.I.), successivamente comandato a prestare servizio presso l'UNRRA-Casas, ora I.S. E.S., collocato a riposo per raggiunti limiti di età in data 1° dicembre 1968, contro l'I.S.E.S. e il Ministero dell'interno, amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (A.A.I.), per l'inquadramento ed il trasferimento alle dipendenze dell'I.S.E.S. medesimo.

(3752)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 45

Corso dei cambi del 6 marzo 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	585,75	585,75	585,90	585,75	586 —	585,75	585,70	585,75	585,75	585,70
Dollaro canadese	586,50	586,50	587 —	586,50	585,70	586,50	586,40	586,50	586,50	586,50
Franco svizzero	151,45	151,45	151,50	151,45	151,40	151,45	151,41	151,45	151,45	151,44
Corona danese	83,985	83,985	84,03	83,985	84,10	83,98	83,9850	83,985	83,98	83,98
Corona norvegese	88,58	88,58	88,63	88,58	88,70	88,56	88,55	88,58	88,58	88,60
Corona svedese	122,70	122,70	122,70	122,70	122,60	122,70	122,67	122,70	122,70	122,68
Fiorino olandese	184,58	184,58	184,70	184,58	184,80	184,58	184,59	184,58	184,58	184,56
Franco belga	13,37	13,37	13,3650	13,37	13,40	13,37	13,3725	13,37	13,37	13,35
Franco francese	116,22	116,22	115,35	116,22	116,60	116,22	116,20	116,22	116,22	116,20
Lira sterlina	1528 —	1528 —	1529 —	1528 —	1529 —	1528,10	1528 —	1528 —	1528 —	1528 —
Marco germanico	184,37	184,37	184,35	184,37	184,40	184,36	184,28	184,37	184,37	184,36
Scellino austriaco	25,32	25,32	25,33	25,32	25,35	25,32	25,31	25,32	25,32	25,32
Escudo portoghese	21,66	21,66	21,66	21,66	21,50	21,66	21,64	21,66	21,66	21,65
Peseta spagnola	8,89	8,89	8,89	8,89	8,90	8,89	8,8875	8,89	8,89	8,89

Media dei titoli del 6 marzo 1972

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	99,425
Redimibile 3,50 % 1934	99,125
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,875
» 5 % (Ricostruzione)	93,35
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,60
» 5 % (Città di Trieste)	94,125
» 5 % (Beni esteri)	93,875
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92 —
» 5,50 % » » 1968-83	91,325
» 5,50 % » » 1969-84	92,825
» 6 % » » 1970-85	97,30
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,025
» » » 5,50 % 1976	99,90
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,725
» » » 5,50 % 1977	100,425
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,25
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,025
» 5 % (» 1° aprile 1975)	96,70
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss	96,475
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,675
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,675
» 5,50 % (scad 1° gennaio 1979)	100,70
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,15

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 marzo 1972

Valuta	Cambio
Dollaro USA	585,725
Dollaro canadese	586,45
Franco svizzero	151,43
Corona danese	83,985
Corona norvegese	88,565
Corona svedese	122,685
Fiorino olandese	184,585
Franco belga	13,371
Franco francese	116,21
Lira sterlina	1528 —
Marco germanico	184,325
Scellino austriaco	25,315
Escudo portoghese	21,65
Peseta spagnola	8,889

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Vibo Valentia

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 17 luglio 1971, con il quale veniva indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario di Vibo Valentia;

Vista la nota n. 3666 del 5 novembre 1971 della procura generle presso la corte d'appello di Catanzaro dalla quale risulta che nei termini stabiliti, nessuna istanza di ammissione era stata prodotta;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario di Vibo Valentia;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Vibo Valentia.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Catanzaro.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Catanzaro entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'Istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale

e stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale e stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1972
Registro n. 6, foglio n. 232

(Schema di domanda da redigersi su
carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte di appello di Catanzaro.

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . . . provincia di . . . . in via . . . . . . cap . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Vibo Valentia, indetto con decreto ministeriale 4 dicembre 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 64 dell'8 marzo 1972).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . . il giorno . . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . . . nell'anno . . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . . .

Data .

Firma (7) . . . .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della Amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(3833)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Gorizia

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 19 maggio 1971 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª-*B* vacante nella provincia di Gorizia;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1972 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª-*B* vacante nella provincia di Gorizia, nell'ordine appresso indicato:

1. Montanaro dott. Pierino	punti	91,81	su 132
2. Polledri dott. Angelo	»	76,45	»
3. Fiduccia dott. Benedetto	»	75,50	»
4. Rava dott. Beniamino	»	73,09	»
5. Bortolan dott. Mariano	»	72,45	»
6. Calistri dott. Umberto	»	72,22	»
7. Tollis dott. Aldo	»	71,86	»
8. Coverlizza dott. Mario	»	70,97	»
9. De Angelis dott. Vittorio	»	68,25	»
10. Baum dott. Giovanni	»	67 —	»
11. Manzini dott. Dario	»	63,81	»
12. Grenzi dott. Massimiliano	»	60,88	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1972

p. *Il Ministro:* SARTI

(3589)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi venti posti di assistente di stazione in prova, per i compartimenti di Torino e Milano.

La prova scritta del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi venti posti di assistente di stazione in prova, indetto con decreto ministeriale 27 luglio 1971, n. 10952, registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1971, registro n. 56 bilancio Trasporti, foglio n. 110, avrà luogo il giorno 26 marzo 1972, con inizio alle ore 7,30 nelle località e sedi appresso indicate:

Sede di Torino:

1) Istituto tecnico commerciale « Luigi Einaudi », via Braccini, 11;

2) Istituto tecnico commerciale « G. Sommeiller », corso Duca degli Abruzzi, 20;

3) Liceo scientifico « G. Ferraris », via Montevecchio, 67;

4) Scuola media statale « Nazario Sauro », via Cassini, 94;

5) Scuola media statale « Ugo Foscolo », via Piazzi, 57;

6) Scuola media statale « R. Pezzani », via Millio, 42.

Sede di Milano:

1) Liceo scientifico « Luigi Cremona », viale Marche, 73;

2) Liceo ginnasio « Carducci », via Beroldo, 9;

3) Istituto tecnico commerciale « P. Verri », via Lattanzio n. 38;

4) Istituto magistrale « Virgilio », piazza Ascoli, 2;

5) Scuola media « Tiepolo », piazza Ascoli, 2.

Roma, addì 28 febbraio 1972

p. *Il direttore generale:* SANTONI-RUGIU

(3926)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a due posti di operai dello Stato, per la qualifica di mestiere di « plasmatore vetro di ottica e preparatore miscele vetrificabili » qualificato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 44ª del 30 ottobre 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 20 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 1970, registro n. 44 Difesa - personale civile, foglio n. 155, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso ad operai dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « plasmatore vetro d'ottica e preparatore miscele vetrificabili » qualificato.

(3548)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso ad otto posti di operai dello Stato, per la qualifica di mestiere di « artificiere » qualificato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 44ª del 30 ottobre 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 23 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1971, registro n. 15 Difesa, personale civile, foglio n. 208, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso ad operai dello Stato, in prova per la qualifica di mestiere di « artificiere » qualificato.

(3549)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a tre posti di operai dello Stato, per la qualifica di mestiere di « preparatore di laboratorio biologico » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 44ª del 30 ottobre 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 4 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1971, registro n. 6 Difesa personale civile, foglio n. 384, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso ad operai dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « preparatore di laboratorio biologico » specializzato.

(3552)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a due posti di operai dello Stato, per la qualifica di mestiere di « elettronico per impianti e apparecchiature compresi i sistemi d'arma » comune.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 44ª del 30 ottobre 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 3 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1971, registro n. 29 Difesa - personale civile, foglio n. 269, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso ad operai dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « elettronico per impianti e apparecchiature compresi i sistemi d'arma » comune.

(3556)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso ad otto posti di operai dello Stato, per la qualifica di mestiere di « elettricista circuitista installatore e riparatore » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 44ª del 30 ottobre 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 23 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1971, registro n. 19 Difesa - personale civile, foglio n. 58 con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso ad operai dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « elettricista circuitista installatore e riparatore » specializzato.

(3559)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina del vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « fresatore » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 44ª del 30 ottobre 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 13 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1971, registro n. 14 Difesa - personale civile, foglio n. 174, con il quale è stato nominato un vincitore del concorso ad operaio dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « fresatore » specializzato.

(3560)

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 1972, n. **1**.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 10 *febbraio* 1972)

Il Consiglio regionale ha approvato. Il commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e, comunque, non oltre il 30 aprile 1972 il bilancio della regione Liguria per l'anno finanziario 1972, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, presentato al Consiglio regionale il 12 gennaio 1972.

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della regione Liguria.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 9 febbraio 1972

Il Presidente della giunta regionale
DAGNINO

(3333)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.